



Laore Sardegna
 Servizio Sviluppo delle filiere animali
 Unità organizzativa Sviluppo filiere carni e allevamenti minori
 Via Caprera, 8 Cagliari • tel. 070 6026 2 291/428
 danielasardo@agenziaaore.it

Impaginazione grafica e realizzazione a cura
 del Servizio Programmazione e controllo
 Unità organizzativa URP
 Centro stampa

www.sardegnaagricoltura.it

Laore

Agenzia regionale
 pro s'isvilupu in agricultura
 Agenzia regionale
 per lo svilupu in agricultura



Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA (UdP)

4° Provvedimento eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati

determinazione n. 9 del 7 giugno 2017

Anno 2017

Note informative

Caccia al cinghiale nei Macroareali NON infetti da PSA e
 allevamenti di cinghiali, AATV che allevano cinghiali o che
 li immettono e ZAC che immettono cinghiali



Misure di contrasto alla peste suina africana (PSA) nei cinghiali in tutto il territorio regionale

Divieti

Divieto di cacciare il cinghiale in forma non censita e/o non autorizzata.

Divieto di abbandonare nelle campagne o di smaltire in altri modi diversi parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.

Obblighi

Sono obbligati alla partecipazione al corso di formazione organizzato da Laore Sardegna:

- cacciatori referenti;
- cacciatori sostituti del referente;
- titolari delle AATV;
- titolari delle ZAC;
- titolari delle degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento;
- presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita.

Sono esonerati dall'obbligo di formazione coloro i quali abbiano ottenuto un attestato di avvenuta formazione per la precedente annata venatoria.

La formazione viene svolta entro il 31 ottobre 2017.

Macroareali non infetti da PSA ZONA BIANCA

Entro il **30 settembre 2017**, i cacciatori, comunque organizzati, individuano e comunicano ai Servizi veterinari di sanità animale territorialmente competenti che trasmettono alla Stazione Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio con l'**allegato 2**:

- il nominativo del **cacciatore referente** e del **cacciatore sostituto**, da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza, per l'esercizio della caccia al cinghiale. Tali soggetti devono garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel IV provvedimento e devono essere muniti di licenza di porto di fucile e tesserino venatorio regionale;
- l'**indirizzo** e la **località** e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, il luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati.

Tali luoghi non possono essere situati presso aziende suinicole.

Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso tali luoghi mediante:

- infossamento in loco secondo le indicazioni dei servizi veterinari territorialmente competenti;
- o smaltimento attraverso ditta autorizzata.

Prelievi sui cinghiali abbattuti

Nei macroareali non infetti da PSA, i cacciatori procedono al prelievo di:

- un campione di **diaframma** su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della **Trichinella**;
- un campione di **sangue** dei cinghiali abbattuti per l'**esame sierologico per la PSA**. (il campione dovrà essere prelevato su almeno 59 cinghiali abbattuti per macroareale). L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) comunica il raggiungimento del campione utile per ogni macroareale ai Servizi veterinari, i quali provvedono a darne comunicazione ai cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale.

Qualora vengano accertati casi di positività nel campionamento dei cinghiali delle aree non infette, il responsabile dell'UdP assume gli atti necessari per l'eventuale modifica della zona infetta.

I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria per i prelievi.

Allevamenti di cinghiali, AATV che allevano cinghiali o che li immettono e ZAC che immettono cinghiali

Sorveglianza epidemiologica

Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali:

- devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UdP;
- devono contrassegnare regolarmente e singolarmente i cinghiali allevati (ai sensi del secondo provvedimento dell'UdP);
- devono, in caso di trasporto, essere accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge;
- deve essere certificato lo status sanitario dei cinghiali allevati dai Servizi veterinari competenti per territorio;
- devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio), al fine di consentire:
 - la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
 - i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
 - i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica.

Nei recinti di esercizio di AATV e ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso.

Recinzioni - areale infetto

I recinti di allevamento e di esercizio per cinghiali nelle AATV e negli allevamenti di cinghiali che ricadono nell'areale infetto, devono avere doppia recinzione che non permetta l'uscita degli animali o il contatto con cinghiali selvatici.

La doppia recinzione è obbligatoria anche nelle ZAC che ricadono nell'areale infetto.

Su richiesta dell'interessato, può essere concesso dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentiti i servizi veterinari di sanità animale e il CFVA competenti per territorio, un periodo di tempo massimo di 180 giorni per consentire l'adeguamento delle recinzioni aziendali e della predisposizione dei sistemi di cattura.

Modalità di realizzazione della recinzione

Linee guida ISPRA (ex INFS) per la costituzione dei nuovi "allevamenti di selvaggina" in Sardegna

"La recinzione deve essere realizzata mediante rete costituita da filo zincato con diametro non inferiore a mm 3, preferibilmente a maglia intrecciata. La stessa va interrata per almeno 20 cm, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base delle recinzioni interrate vanno posti almeno 3 fili spinati (tesi all'interno delle medesime) per consolidarne la tenuta: uno al livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a 10 cm dal suolo.

L'altezza delle recinzioni non dev'essere inferiore a m 1,6 fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi (in presenza di pendenze pari o superiori a 45° l'altezza va raddoppiata).

La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, deve rispettare un intervallo di circa m 4 (eventualmente più breve nei punti più critici). Il perimetro della recinzione deve evitare angoli inferiori a 120° e condizioni di "cul de sac".

Tutto il perimetro dei recinti di allevamento deve essere protetto almeno da una cinta di fili elettrificati (posti alle seguenti altezze dal suolo: 10, 30 e 60 cm), o da una ulteriore recinzione, posta ad almeno 3 metri di distanza, per impedire l'avvicinamento dei cinghiali in libertà (prevenzione delle patologie principali).

L'ingresso principale di ogni recinto deve essere dotato di fossa disinfettante posta all'esterno del medesimo".